

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE**



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 486 DEL 25/06/2021

Proposta n. 526 del 7 giugno 2021

STRUTTURA PROPONENTE DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Tribunale di Cagliari – Ricorso in materia di lavoro iscritto al n. 2855/2012 di R.G. – Approvazione schema di atto di transazione tra ATS Sardegna e *omissis* [...] +17

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Claudia Boi	 BOI CLAUDIA Regione Autonoma della Sardegna 07.06.2021 13:01:34 GMT+00:00
Il Responsabile del Procedimento	Avv. Paola Trudu	 TRUDU PAOLA Regione Autonoma della Sardegna 08.06.2021 10:49:53 GMT+00:00

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI []

NO []

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO [X]

IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria”* e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*;

DATO ATTO CHE la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell'incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13/01/2021 con la quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 2 del 14/01/2021 e n. 253 del 12/04/2021 con le quali sono stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. Giorgio Carboni e del dott. Attilio Murru;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS Sardegna n. 199 del 09 febbraio 2018 di nomina dell'Avv.to Paola Trudu quale Direttore della S.C. Affari Legali;
- il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.ii.mm. *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

DATO ATTO CHE il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE con ricorso depositato in data 21 giugno 2012 i sig.ri *omissis [...], omissis [...], omissis [...], omissis [...], omissis [...], omissis [...], omissis [...], omissis [...], omissis [...]* e *omissis [...]*, rappresentati e difesi dall'Avv. Giacomo Doglio, dipendenti del P.O. *omissis [...]* di Cagliari ciascuno con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario, hanno agito in giudizio nei confronti dell'Azienda USL 8 della Sardegna (ora ATS Sardegna) in quanto, a causa della carenza del personale di supporto, erano stati prevalentemente e sistematicamente adibiti, dal mese di luglio 1998, a mansioni proprie di livelli professionali inferiori, in via quasi esclusiva ad incombenze di natura alberghiera di competenza del personale ausiliario di categoria A e allo svolgimento di mansioni tipiche della categoria B/BS; la grave carenza di personale

aveva, inoltre, imposto loro anche di attendere ai turni di pronta disponibilità festivi o coincidenti con il giorno di riposo settimanale, senza che poter beneficiare dei riposi compensativi e ad altri diritti e benefici previsti dalla normativa contrattuale;

CHE i ricorrenti hanno concluso domandando al Tribunale di accertare e dichiarare:

- l'illegittimità e/o illegalità del comportamento dell'Azienda USL n. 8, che ha imposto lo svolgimento di mansioni inferiori, impedendo e/o limitando lo svolgimento di alcune delle mansioni di loro competenza;
- il diritto di ciascuno dei ricorrenti al risarcimento di tutti i danni causati dal demansionamento, dalla dequalificazione professionale e, per l'effetto, condannare l'azienda resistente al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti delle somme ritenute di giustizia, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo.
- l'illegittimità e/o illegalità del comportamento dell'Azienda datrice di lavoro, che imponeva ai ricorrenti di attendere a turni di lavoro di pronta disponibilità festivi senza godere dei riposi compensativi e dei riposi settimanali (quando coincidenti con i turni di p.d. festivi) contrattualmente previsti; conseguentemente condannare l'azienda resistente al pagamento in loro favore delle somme ritenute di giustizia (a titolo risarcitorio, ovvero quale indennità sostitutiva o, in via di ulteriore subordinate, come maggiorazione della retribuzione), come maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali ovvero subordinatamente a concedere tutti riposi rimasti inevasi.
- il diritto dei ricorrenti ad essere retribuiti per il tempo occorrente per indossare e svestire la divisa aziendale e, conseguentemente, condannare l'azienda resistente al pagamento delle ore di lavoro prestate, con decorrenza per ciascuno di essi dalla data di assunzione ovvero da altra data eventualmente diversa ritenuta di giustizia.

E, per l'effetto, condannare la ex ASL n. 8 (ora ATS Sardegna) al reintegro dei ricorrenti attualmente in servizio nel Servizio di *omissis* [...] esclusivamente nelle mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza e, quindi, a ricondurre la prestazione nell'ambito esclusivo della qualifica di infermiere (D), inibendo alla medesima Azienda l'assegnazione delle mansioni inferiori proprie del personale di categoria A e B/BS e C;

ATTESO CHE la causa è stata iscritta a ruolo il 21 giugno 2012 con il n. 2855/2012 di R.G.;

DATO ATTO CHE l'Azienda Sanitaria Locale n. 8 (ora ATS Sardegna) si è costituita in giudizio per dedurre l'infondatezza delle avverse domande e per eccepire, preliminarmente, l'intervenuta estinzione per prescrizione quinquennale dei crediti avanzati dai ricorrenti a titolo di danno patrimoniale e di quanto richiesto in ragione della mancata fruizione dei riposi compensativi a titolo risarcitorio, indennitario/retributivo, nonché a titolo di presunto lavoro straordinario per indossare e togliere la divisa lavorativa, trattandosi anche in tal caso di evidenti emolumenti di natura retributiva;

CHE ha poi dedotto l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti, sia in quanto laconica e scarna indicazione di tutti gli elementi idonei a fondarla, sia per insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa, non avendo gli infermieri patito alcun demansionamento con la precisazione che, in ogni caso, sarebbe stato necessario dimostrare in quale misura le mansioni inferiori fossero state eventualmente svolte e come le incombenze dequalificanti avessero inciso sul loro percorso formativo e professionale, sia per difetto di allegazione dei danni da questi derivanti sottolineando la necessità di una specifica allegazione e prova per ciascuno dei lavoratori interessati;

ATTESO CHE con sentenza n. 9/2021 del 14 gennaio 2021 il Tribunale di Cagliari ha parzialmente accolto il ricorso ordinando alla ex Asl n. 8 di Cagliari (ora ATS Sardegna) di adibire i ricorrenti che ancora siano assegnati alla Struttura Complessa di *omissis [...]* del P.O. *omissis [...]* di Cagliari alle sole mansioni proprie del profilo formale di appartenenza. Nonché condannandola al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di una somma, da intendersi già a valori attuali, pari al 7% del valore netto delle retribuzioni dagli stessi percepite dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 2009 (salvo tempi inferiori di permanenza in reparto), al 5% del valore netto delle retribuzioni dagli stessi percepite dal 1 gennaio del 2010 al 30 aprile 2014 (salvo tempi inferiori di permanenza in reparto) e al 3% del valore netto delle retribuzioni dagli stessi percepite dal 1 maggio 2015 alla data della decisione (salvo tempi inferiori di permanenza in reparto), oltre interessi in misura legale dalla data della decisione fino al saldo. Condannandola altresì al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma a titolo risarcitorio con riferimento alla pronta disponibilità nei turni festivi e in coincidenza con il giorno domenicale di riposo settimanale, ai quali va aggiunta una percentuale equitativa del 10% a titolo di rivalutazione monetaria e interessi fino all'attualità, oltre interessi in misura legale dalla data della decisione fino al saldo delle somme ivi meglio specificate, oltre alla maggiore misura tra interessi e rivalutazione monetaria dalla decisione sino al saldo. Infine dichiarando il diritto dei ricorrenti di percepire la retribuzione per il tempo impiegato nella vestizione e svestizione della divisa di lavoro, da quantificarsi nella misura di dieci minuti in entrata e dieci minuti in uscita, calcolando anche la differenza tra quanto già percepito per il cambio turno dal mese di gennaio 2011 e quanto riconosciuto con il presente provvedimento (venti minuti complessivi), oltre alla maggior misura tra interessi e rivalutazione come per legge nel pubblico impiego dalla data di maturazione dei singoli crediti retributivi al saldo. Rigettando per il resto tutte le altre domande e dichiarando compensate per un quinto tra le parti le spese di lite e condannando l'ATS Sardegna alla rifusione della restante parte in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi euro 16.537,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario in misura del 15% e accessori dovuti per legge, nonché contributo unificato qualora corrisposto;

DATO ATTO CHE l'ATS contesta il contenuto della motivazione della sentenza e valuta la possibilità di impugnarla non essendo decorsi i termini per l'impugnazione;

CHE i ricorrenti, a loro volta, valutano la possibilità di impugnare la sentenza, nella parte non favorevole, non essendo decorsi i termini per l'impugnazione;

CONSIDERATO CHE le parti hanno ritenuto opportuno addivenire ad una proposta conciliativa per risolvere definitivamente il contenzioso rinunciando reciprocamente alla proposizione dell'appello;

VISTO lo schema di atto di transazione che impegna l'ATS Sardegna alla corresponsione in favore dei ricorrenti, che accettano, dell'80% delle somme liquidate dal Giudice, con le percentuali indicate nel capo 2 della sentenza (7% dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 2009; 5% dal 1 gennaio 2010 al 30 aprile 2014; 3% dal 1 maggio 2014 al 14 gennaio 2021) da calcolarsi sulla retribuzione netta percepita e con le decorrenze ivi meglio specificate nel provvedimento conciliativo, nonché all'80% delle ulteriori somme, liquidate nel capo 3 della sentenza, a titolo risarcitorio (e maggiorate del 10%) e dell'80% delle somme da liquidarsi, a titolo retributivo, per il tempo di venti minuti complessivi impiegato nella vestizione e svestizione della divisa di lavoro - al netto di eventuali importi percepiti per lo stesso titolo con decorrenza dal mese di gennaio 2011 - con decorrenza dal 23 ottobre 2004 e sino all'attualità, salvi tempi inferiori di permanenza in reparto;

ATTESO CHE le anzidette somme sono da calcolarsi a cura della ATS entro e non oltre il 30 giugno 2021 e corrisposte entro e non oltre il 31 luglio 2021;

ATTESO CHE per effetto del pagamento di quanto sopra convenuto entro e non oltre i termini sopraindicati, le parti dichiarano di non avere null'altro a che pretendere per qualsivoglia titolo, ragione direttamente e/o indirettamente scaturente da rapporto di lavoro in essere;

DATO ATTO CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;

Per i motivi espressi in premessa,

PROPONE

- 1) DI APPROVARE** lo schema di atto di transazione, che impegna l'ATS Sardegna alla corresponsione in favore dei ricorrenti, che accettano, a titolo risarcitorio, dell'80% delle somme liquidate dal Giudice, con le percentuali indicate nel capo 2 della sentenza (7% dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 2009; 5% dal 1 gennaio 2010 al 30 aprile 2014; 3% dal 1 maggio 2014 al 14 gennaio 2021) da calcolarsi sulla retribuzione netta percepita e con le decorrenze ivi meglio specificate nel provvedimento conciliativo, nonché all'80% delle ulteriori somme, liquidate nel capo 3 della sentenza, a titolo risarcitorio (maggiorate del 10%) e dell'80% delle somme da liquidarsi, a titolo retributivo, per il tempo di venti minuti complessivi impiegato nella vestizione e svestizione della divisa di lavoro - al netto di eventuali importi percepiti per lo stesso titolo con decorrenza dal mese di gennaio 2011 - con decorrenza dal 23 ottobre 2004 e sino all'attualità, salvi tempi inferiori di permanenza in reparto;

- 2) **DI LIQUIDARE** in favore dei dipendenti la somma come da atto transattivo di cui sopra, da calcolarsi entro il 30 giugno 2021 a cura della SC Trattamento Giuridico ed Economico a cui si demanda anche per i successivi pagamenti nella busta paga di luglio 2021;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
- 4) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento agli uffici competenti, nonché alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

Avv.to Paola Trudu



TRUDU PAOLA
Regione Autonoma della
Sardegna
08.06.2021 10:50:15
GMT+00:00

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Giorgio Carboni CARBONI GIORGIO		Dott. Attilio Murru MURRU ATTILIO	
<small>Firmato digitalmente da CARBONI GIORGIO Data: 2021.06.25 09:21:57 +02'00'</small>		<small>Firmato digitalmente da MURRU ATTILIO Data: 2021.06.24 16:45:36 +02'00'</small>	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Massimo Temussi

TEMUSSI
MASSIMO

Firmato digitalmente da TEMUSSI MASSIMO
Data: 2021.06.25
09:24:33 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. ATTO DI TRANSAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 25 / 06 / 2021 al 10 / 07 / 2021

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

SPANU FRANCESCO MARCO Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2021.06.25 11:24:44 +02'00'

SCRITTURA PRIVATA

TRA

Omissis [...], Omissis [...], Omissis [...], Omissis [...], Omissis [...], Omissis [...], Omissis [...], Omissis [...], Omissis [...], Omissis [...], Omissis [...], Omissis [...], Omissis [...], Omissis [...], Omissis [...], elettivamente domiciliati in Cagliari, via Grazia Deledda, n. 74 presso lo studio dell'avv. Giacomo Doglio, di seguito per brevità "RICORRENTI"

E

ATS – AZIENDA TUTELA SALUTE SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sassari, via E. Costa, n. 57, di seguito per brevità "ATS".

PREMESSO CHE

1. Con sentenza n. 9 del 14.01.2021, già notificata con la formula esecutiva, il Tribunale di Cagliari ha ordinato alla ASL n. 8 Cagliari (oggi ATS) *di adibire i ricorrenti che ancora siano assegnati alla Struttura complessa omissis [...], del P.O. omissis [...], di Cagliari alle sole mansioni proprie del profilo formale di appartenenza (capo 1); ha condannato, inoltre, l'Azienda convenuta (capo 2) al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di una somma, da intendersi già ai valori attuali, pari al 7% del valore netto delle retribuzioni dagli stessi percepite dal 1 luglio del 1998 al 31 dicembre 2009 (salvo tempi inferiori di permanenza in reparto), al 5% del valore netto delle retribuzioni dagli stessi percepite dal 1 gennaio del 2010 al 30 aprile 2014 (salvo tempi inferiori di permanenza in reparto) e al 3% del valore netto delle retribuzioni dagli stessi percepite dal 1 maggio 2015 alla data della decisione (n.d.r.: 14.01.2021) (salvo tempi inferiori di permanenza in reparto), oltre interessi in misura legale dalla data della decisione fino al saldo; (capo 3) al pagamento in favore dei ricorrenti degli importi a titolo risarcitorio, ivi meglio specificati, con riferimento alla pronta disponibilità nei turni festivi e in coincidenza con il giorno domenicale di riposo settimanale, ai quali va aggiunta una percentuale equitativa del 10% a titolo di rivalutazione monetaria e interessi fino all'attualità, oltre interessi in misura legale dalla data della decisione fino al saldo delle somme ivi meglio specificate, oltre alla*

maggior misura tra interessi e rivalutazione monetaria dalla decisione sino al saldo; (capo 4) con decorrenza dal 23 ottobre 2004 [...] al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti degli importi dovuti a titolo retribuzione per il tempo impiegato nella vestizione e svestizione della divisa di lavoro, da quantificarsi nella misura di dieci minuti in entrata e dieci minuti in uscita, calcolando anche la differenza tra quanto già percepito per il cambio turno dal mese di gennaio 2011 e quanto riconosciuto con il presente provvedimento (venti minuti complessivi), oltre alla maggior misura tra interessi e rivalutazione come per legge nel pubblico impiego dalla data di maturazione dei singoli crediti retributivi al saldo; (capo 5) ha rigettato tutte le altre domande, (capo 6) alla rifusione delle spese di lite in complessivi € 16.537,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario in misura del 15% e accessori dovuti per legge, nonché contributo unificato qualora corrisposto.

2. L'ATS contesta il contenuto della motivazione della sentenza e valuta la possibilità di impugnarla non essendo decorsi i termini per l'impugnazione.
3. I ricorrenti, a loro volta, valutano la possibilità di impugnare la sentenza, nella parte non favorevole, non essendo decorsi i termini per l'impugnazione.
4. È interesse delle parti risolvere definitivamente il contenzioso che potrebbe diversamente proseguire in successivi gradi di giudizio.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

I RICORRENTI e l'ATS, dichiarano di voler conciliare, così come in effetti conciliano, la presente controversia alle seguenti condizioni:

- 1) L'ATS e i RICORRENTI rinunciano alla facoltà di promuovere appello e accettano le rispettive rinunce.
- 2) L'ATS offre ai RICORRENTI, che accettano, a titolo risarcitorio e senza alcuna novazione del titolo posto alla base della sentenza, l'80% delle somme liquidate dal Giudice, con le percentuali indicate nel capo 2 della sentenza (7% dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 2009; 5% dal 1 gennaio 2010 al 30 aprile 2014; 3% dal 1 maggio 2014 al 14 gennaio 2021) da calcolarsi sulla retribuzione netta percepita e con le seguenti decorrenze (tra parentesi vengono indicati i rapporti cessati con le

relative decorrenze):¹ *Omissis [...]* dal 30.10.2002; *Omissis [...]* dal 01.07.1998; *Omissis [...]* dal 01.09.2002; *Omissis [...]* dal 01.07.1998; *Omissis [...]* dal 01.07.1998; *Omissis [...]* dal 31.12.2002 al 23.11.2009; *Omissis [...]* dal 01.08.2004; *Omissis [...]* dal 01.07.1998; *Omissis [...]* dal 01.07.1998; *Omissis [...]* dal 13.08.2001; *Omissis [...]* dal 01.07.1998; *Omissis [...]* dal 19.10.2009; *Omissis [...]* dal 22.01.2008 al 17.06.2012; *Omissis [...]* dal 09.12.2008; *Omissis [...]* dal 26.02.2004; *Omissis [...]* dal 01.07.1998; *Omissis [...]* dal 31.12.2002. Le anzidette somme, non soggette ad alcuna tassazione, da calcolarsi a cura della ATS entro e non oltre il **30.06.2021** entro tale data verranno trasmesso ai ricorrenti, dovranno essere corrisposte entro e non oltre il **31.07.2021**.

- 3) Sulle somme indicate nel capo 2) che precede, già rivalutate al 14 gennaio 2021, **non soggette ad alcuna tassazione**, non saranno applicati gli interessi in misura legale dalla data della decisione al saldo, a condizione che il pagamento venga effettuato dalla ATS entro e non oltre il termine essenziale indicato nel capo 2 che precede.
- 4) L'ATS offre ai RICORRENTI, che accettano, a titolo risarcitorio e senza alcuna novazione del titolo posto alla base della sentenza, l'80% delle ulteriori somme, liquidate nel capo 3 della sentenza (tra parentesi viene indicato l'importo complessivo liquidato in sentenza, con la maggiorazione del 10% come da dispositivo) e così quantificate, salvo errori e/o omissioni: *Omissis [...]*: € **1009,80** (€ 1147,50 + € 114,75= € 1262,25); *Omissis [...]*: € **1.127,61** (€ 1281,37 + € 128,14= e 1409,51); *Omissis [...]*: € **1.116,38** (€ 1268,62 + € 126,86 = € 1395,48); *Omissis [...]*: € **970,53** (€ 1102,87 + € 110,29 = € 1.213,16); *Omissis [...]*: € **1,217,37** (€ 1383,37 + € 138,34= € 1.521,71); *Omissis [...]*: € **140,25** (€ 159,37 + € 15,94= € 175,31); *Omissis [...]*: € **841,50** (€ 956,25 + € 95,62= € 1051,87); *Omissis [...]*: € **723,69** (€ 822,37 + € 82,24= €

¹ Il periodo di decorrenza è quello accertato in corso di causa e indicato in ricorso (cfr. capo 1, p. 2). In questa sede, per i soli rapporti iniziati prima del 01.07.1998, la data di decorrenza viene ovviamente riferita a quella riconosciuta in sentenza.

904,61); **Omissis [...]: € 920,04** (€ 1045,50 + € 104,55= € 1150,05);
Omissis [...]: € 948,09 (€ 1077,37 + € 107,74= € 1185,11); **Omissis [...]: € 981,74** (€ 1115,62 + € 111,56= € 1227,18); **Omissis [...]: € 499,29** (€ 567,37 + € 56,74= € 624,11); **Omissis [...]: € 258,06** (€ 293,25 + € 29,32= € 322,57); **Omissis [...]: € 499,29** (€ 567,37 + 56,74= € 624,11);
Omissis [...]: € 561,00 (€ 637,50 + € 63,75= € 701,25); **Omissis [...]: € 886,38** (€ 1007,25 + € 100,72= € 1107,97); **Omissis [...]: € 89,76** (€ 102,00 + € 10,20= € 112,20); **Omissis [...]: € 594,66** (€ 675,75 + € 67,57= € 743,32).

- 5) Sulle somme indicate nel capo 4) che precede **non soggette ad alcuna tassazione**, non saranno applicati gli interessi in misura legale dalla data della decisione al saldo, a condizione che il pagamento venga effettuato entro e non oltre il termine essenziale indicato nel capo 2 che precede.
- 6) L'ATS offre ai RICORRENTI, che accettano, a titolo retributivo, e senza alcuna novazione del titolo posto alla base della sentenza, l'**80%** delle somme da liquidarsi per il tempo di **venti minuti complessivi** impiegato nella vestizione e svestizione della divisa di lavoro - al netto di eventuali importi percepiti per lo stesso titolo con decorrenza dal mese di gennaio 2011 - con decorrenza dal 23 ottobre 2004 e sino all'attualità, salvi tempi inferiori di permanenza in reparto, e quindi per ciascuno con le seguenti decorrenze:² **Omissis [...]** dal 23.10.2004; **Omissis [...]** dal 23.10.2004; **Omissis [...]** dal 23.10.2004; **Omissis [...]** dal 23.10.2004; **Omissis [...]** dal dal 23.10.2004; **Omissis [...]** dal 23.10.2004 al 23.11.2009; **Omissis [...]** dal 01.08.2004; **Omissis [...]** dal 23.10.2004; **Omissis [...]** dal 23.10.2004; **Omissis [...]** dal 19.10.2009; **Omissis [...]** dal 23.10.2004 al 17.06.2012; **Omissis [...]** dal 09.12.2008; **Omissis [...]** dal 23.10.2004; **Omissis [...]** dal 23.10.2004;

² Il periodo di decorrenza è quello accertato in corso di causa e indicato in ricorso (cfr. capo 1, p. 2), ma il termine di decorrenza, come stabilito in sentenza, viene collocato temporalmente al 23.10.2004, salvo, s'intende, per quanti sono stati assegnati all'unità operativa in data successiva.

Omissis [...] dal 23.10.2004. Le somme dovute a titolo di retribuzione del tempo tuta, da calcolarsi a cura della ATS entro e non oltre il **30.06.2021** (che si impegna a comunicare i relativi conteggi ai RICORRENTI), dovranno essere corrisposte entro e non oltre il **31.07.2021**.

- 7)** Sulle somme da calcolarsi dalla ATS, così come indicato nel capo 6) che precede, dovrà essere applicata la maggior misura tra interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti retributivi al 14 gennaio 2021, che le parti concordano di ridurre del 10%, a condizione che il pagamento venga effettuato entro e non oltre il termine essenziale indicato nel capo 6 che precede.
- 8)** Le parti dichiarano che gli obblighi di cui ai capi 1 e 6 della sentenza menzionati in premessa, posti a carico della ATS, restano pienamente validi ed efficaci tra le parti e che ad essi la ATS darà immediato adempimento.
- 9)** Con riferimento alle spese legali quantificate in sentenza si precisa che le stesse dovranno pagarsi direttamente all'avvocato Giacomo Doglio, autorizzato all'incasso e quietanza come da procura speciale in atti.
- 10)** salvo quanto precisato al capo 8 che precede, per effetto del pagamento di quanto sopra convenuto entro e non oltre i termini essenziali sopraindicati, le parti dichiarano di non avere null'altro a che pretendere per qualsivoglia titolo, ragione direttamente e/o indirettamente scaturente da rapporto di lavoro in essere.
- 11)** I procuratori dichiarano di rinunciare al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13, comma 8 Legge, 31.12.2012 n. 247.

Cagliari lì 31 maggio 2021

L.C.S.